

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 137

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - LANCIONI - SATTA Giovanni - SCHIRRU - USAI

il 27 aprile 2020

Certificazione regionale della salute (CRS). Misure per il rilancio del turismo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende garantire, attraverso una specifica modalità, la salute dei turisti sardi, italiani e stranieri che scelgono la nostra Isola quale meta di vacanza. In questo momento di grande difficoltà, determinato dalla diffusione del contagio del Covid-19, è necessario sostenere l'economia sarda nella ripartenza economica e contemporaneamente permettere a tutti di poter usufruire delle strutture ricettive e dei servizi ad esse collegate in totale sicurezza.

Gli "ospiti" vedranno garantita l'esigenza di sicurezza della propria salute attraverso la Certificazione regionale della salute (CRS), che consiste in un apposito riconoscimento che la Regione conferirà alle strutture ricettive, ai servizi ad esse collegate, agli aeroporti e ai porti che adotteranno le misure individuate in uno o più protocolli elaborati dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con la collaborazione delle aziende sanitarie della Sardegna e sentiti i rappresentanti delle categorie produttive interessate, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Con la CRS il settore turistico e tutto ciò ad esso collegato potrà quindi ripartire sostenuto da un sistema che gli permetterà di conquistare la fiducia dei suoi "ospiti", che si sentiranno tutelati da tale riconoscimento, che si configurerà con un simbolo grafico identificativo.

La Regione Sardegna sosterrà l'attività promozionale nazionale e internazionale della Certificazione regionale della salute, con l'obiettivo di garantire il rilancio del turismo e una vacanza serena e sicura.

La proposta di legge si compone di n. 5 articoli, nei quali è definita la Certificazione regionale della salute (CRS), il contenuto dei protocolli e l'attività di promozione. Gli operatori ai quali verrà assegnata la CRS dovranno garantire l'incontaminazione e la tracciatura della materia prima utilizzata, i

controlli sugli addetti, gli standard massimi di sanificazione di locali, di attrezzature e di strumenti di lavoro e le dotazioni individuali, le procedure operative e di servizio per l'applicazione dei protocolli. I protocolli conterranno tutte le azioni e le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le modalità di svolgimento delle attività formative, le attività di controllo e verifica dell'applicazione dei protocolli, le modalità per l'individuazione del simbolo grafico e ulteriori disposizioni ritenute necessarie dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La proposta di legge si conclude con l'individuazione delle risorse necessarie per sostenere l'attività promozionale della Regione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Certificazione regionale della salute (CRS)

1. La Regione garantisce la sicurezza dei suoi "ospiti" abituali e non, italiani e stranieri, mediante la Certificazione regionale della salute (CRS).

2. La CRS consiste in un riconoscimento conferito a ristoranti, hotel, aeroporti, porti, servizi ed ogni altro settore collegato che rispettano le misure contenute in uno o più protocolli di garanzia per la sicurezza della salute.

3. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale assegna la CRS agli operatori turistici e a tutti i servizi ad essi collegati che garantiscono:

- a) incontaminazione e tracciatura della materia prima utilizzata;
- b) controlli sugli addetti;
- c) standard massimi di sanificazione di locali, attrezzature e strumenti di lavoro e dotazioni individuali;
- d) procedure operative e di servizio per l'applicazione dei protocolli.

4. I protocolli sono elaborati dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con la collaborazione delle aziende sanitarie della Sardegna e sentiti i rappresentanti delle categorie produttive interessate, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

5. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i protocolli di cui al comma 4.

Art. 2

Protocolli

1. I protocolli di cui all'articolo 1 contengono:

- a) tutte le azioni e le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 necessarie a garantire la sicurezza della salute degli "ospiti" nelle strutture ricettive e in tutti i settori collegati;
- b) le modalità di svolgimento delle attività formative e di aggiornamento per gli operatori di tutti i settori interessati;
- c) le attività di controllo e verifica dell'applicazione dei protocolli;
- d) le modalità per l'individuazione del simbolo grafico identificativo della CRS;
- e) ulteriori disposizioni ritenute necessarie dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Art. 3

Attività di promozione

1. La Regione sostiene l'attività promozionale nazionale e internazionale della CRS.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, quantificati in euro 400.000 annui per il biennio 2020/2021 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già stanziata alla missione 07 - programma 01 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).